Procura della Repubblica presso il Tribunale

Parma

Direttiva n. 16/2025

Ai Magistrati dell'Ufficio (togati ed onorari) – SEDE
Agli Ufficiali di PG- Alla Referente NDR-SICP-TIAP-APP - All'U.N.R. - SEDE
Al Questore - Parma
Al Comandante Provinciale CC - Parma
Al Comandante Provinciale GdF - Parma
Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco - Parma
Al Dirigente Polizia Stradale - Parma
Al Comandante Gruppo Carabinieri Forestali - Parma
Al Comandante del NAS-CC - Parma
Al Comandante del Reparto CC Tutela Agroalimentare - Parma
Al Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC - Parma
Al Dirigente della Polizia Ferroviaria - Parma
Al Comandante della Sezione di Polizia Postale e delle Comunicazioni - Parma
Al Comandante della Polizia Penitenziaria - Parma
Al Comandante della Polizia Provinciale - Parma
Al Comandante della Polizia Locale - Parma
Ai Comandanti della Polizia Locale dei Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Busseto-Soragna-Roccabianca, Calestano, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Monchio delle Corti, Noceto, Polesine Zibello, Salsomaggiore Terme, Sissa Trecasali-San Secondo P.se, Terenzo, Tornolo, Unione Appennino Parma Est, Unione Bassa Est Parmense, Unione Bassa Val Taro, Unione Pedemontana Parmense, Varano dé Melegari, Varsi

e, per conoscenza
Al Presidente del Tribunale- Sede
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati – Parma
Al Presidente della Camera Penale - Parma

e, per doverosa informazione
Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello - Bologna

Oggetto: Legge 23 settembre 2025 n. 132 (*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*) in vigore dal 10.10.2025 - Profili di rilevanza penale connessi alla **Intelligenza Artificiale** – Linee guida operative per i Magistrati della Procura e per gli organi di Polizia Giudiziaria.

Sommario

SOMMARIO **1**
PARTE PRIMA – LE NOVITÀ LEGISLATIVE **2**
PARTE SECONDA – LINEE GUIDA OPERATIVE **6**
ENTRATA IN VIGORE **6**

Parte prima – Le novità legislative

Nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25.9.2025 è stata pubblicata la legge 23.9.2025 n. 132 (*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*), in vigore dal 10.10.2025.
Per quanto riguarda gli **aspetti di carattere generale**, occorre evidenziare che la nuova normativa:

- reca princìpi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale;
- è finalizzata a promuoverne un utilizzo corretto, trasparente e responsabile;
- si pone l'obiettivo di garantire la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto dell'intelligenza artificiale sui diritti fondamentali;
- affronta tra l'altro delicati aspetti dell'uso dell'intelligenza artificiale in materia di sanità e disabilità (art. 7), di ricerca scientifica (art. 8), di trattamento dei dati personali (art. 9), di fascicolo elettronico (art. 10), di lavoro (art. 11), di professioni intellettuali (art. 13), nella pubblica amministrazione (art.14), nell'attività giudiziaria (art. 15), di rafforzamento della cybersicurezza nazionale (art. 18);
- fornisce alcune definizioni, quali (art. 2):
  a) sistema di intelligenza artificiale: il sistema definito dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689 [1];
  b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
  c) modelli di intelligenza artificiale: i modelli definiti dall'articolo 3, punto 63) [2], del regolamento (UE) 2024/1689.

Per quanto riguarda gli **aspetti di specifico interesse penale,** occorre dire che l'art. 26 della novella legislativa reca alcune modifiche sia al codice penale che ad altre disposizioni penali, contenute, per un verso, nel codice civile e, per altro verso, in leggi speciali.
Il *filo conduttore* di tale novella legislativa è costituito dalla previsione del ricorso all'intelligenza artificiale quale circostanza aggravante o -a seconda dei casi- quale elemento costitutivo del reato, all'evidente fine di scoraggiare quelle condotte illecite commesse dietro lo *schermo* di un sistema così ingegnoso ma, nel contempo, così insidioso, se non rettamente utilizzato.

In particolare:

A) all'articolo 61 c.p. -che prevede le circostanze aggravanti comuni- dopo il numero 11-*novies*) è aggiunto il numero 11-*decies*), che contiene la previsione di una aggravante per chi commette il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito *mezzo insidioso*, oppure quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato [3]. Pertanto, allorquando il fatto sia commesso con le modalità indicate, la pena prevista per il reato è aumentata di un terzo, trattandosi, come anticipato, di una *aggravante comune*.

---

[1] L'art. 3, punto 1, del regolamento (UE) 2024/1689 definisce «sistema di IA»: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.

[2] L'art. 3, punto 63, del regolamento (UE) 2024/1689 definisce «modello di IA per finalità generali»: un modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala, che sia caratterizzato una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi nel mercato.

[3] Si riporta il testo dell'art. 61 c.p. come modificato dalla legge 132/2025 (in corsivo, in neretto e sottolineate le modifiche apportate)
Art. 61. — Circostanze aggravanti comuni.

B) All'articolo 294 c.p. -che prevede, in unico comma, il reato di *Attentati contro i diritti politici del cittadino*, punito con la reclusione da uno a cinque anni- è aggiunto un secondo comma, in forza del quale la pena è quella della reclusione da due a sei anni, allorquando l'inganno sia realizzato mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale [4].
Nello specifico, dunque, la novella legislativa in commento introduce una *circostanza aggravante a effetto speciale* ai sensi della quale si prevede la reclusione da due a sei anni se l'inganno è posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

C) Dopo l'articolo 612-*ter* c.p. (che punisce la diffusione illecita di immagini o video *sessualmente espliciti*) viene introdotto una nuova ipotesi di reato, denominata *"illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale"*, prevista e punita dal neo introdotto art. 612-*quater* [5].

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi abietti o futili;
2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
9) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità.
11-bis) l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.
11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.
11-quater) l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.
11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza. 11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative.
11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.
11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.
11-novies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.
11-decies) l'avere commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato.».

[4] Si riporta il testo dell'art. 294 c.p. come modificato dalla legge 132/2025 (in corsivo, in neretto e sottolineate le modifiche apportate) «Art. 294 (Attentati contro i diritti politici del cittadino).
Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è della reclusione da due a sei anni se l'inganno è posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.».

Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa riferita al disegno di legge originario, attraverso la nuova disposizione si è voluto offrire una *tutela rafforzata* della persona, incentrando l'offensività della condotta sulla violazione dell'autodeterminazione e del pieno svolgimento della personalità; peraltro ciò viene confermato dal fatto che la nuova figura di reato viene collocata nel codice penale fra i delitti contro la persona e in particolare tra quelli contro la libertà morale.
Si tratta all'evidenza di una previsione ben più ampia rispetto alla sola sfera sessuale dell'articolo precedente, giacchè con la nuova norma si mira a perseguire quel proliferare di iniziative che si sostanziano nella contraffazione (per l'appunto mediante l'intelligenza artificiale) dell'immagine di una persona e/o della sua voce (generalmente un *personaggio pubblico* e comunque conosciuto), associata talvolta ad ingannevoli iniziative pseudopubblicitarie, che finiscono sovente col cagionare contestualmente un danno all'immagine della persona *utilizzata* suo malgrado ed un danno economico ai cittadini, tratti in inganno dall'improprio utilizzo del volto e della voce di *personaggi pubblici*.
Ovviamente -ed anche di questo la cronaca recente si è occupata- i contenuti audio e video possono anche avere attinenza con la sfera sessuale, nel senso che -al di là dei casi di diffusione di foto o video *reali* aventi contenuto *sessualmente esplicito*- ci potrebbero essere foto, video ed audio *sessualmente espliciti* ma non veritieri, in quanto creati *artificialmente* mediante l'intelligenza artificiale.
Il nuovo reato -sanzionato con la reclusione da uno a cinque anni- è procedibile a querela di parte, ma si procede d'ufficio qualora il fatto sia connesso con altro delitto procedibile di ufficio ovvero se tale fatto sia stato commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.

D) Nell'articolo 2637 del codice civile, che prevede il reato di *Aggiotaggio*, è aggiunta, alla fine, una circostanza aggravante, in forza della quale, allorquando il fatto venga commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, è prevista una pena più rigorosa, ovvero la reclusione da due a sette anni [6].

E) Nell'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d'autore, dopo la lettera a-*bis*), è inserita una ulteriore lettera, classificata come "a-*ter"*, che consente di rendere perseguibili anche le ipotesi in cui la riproduzione o l'estrazione del testo o dei dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-*ter* e 70-*quater*, venga effettuata mediante sistemi di intelligenza artificiale [7].

---

[5] L'art. 612-*quater* c.p. recita testualmente (in testo viene riportato in neretto sottolineato, trattandosi di una norma introdotta ex novo):
"Art. 612 -quater (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale).
Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate".

[6] Si riporta il testo dell'art. 2327 c.c. come modificato dalla legge 132/2025 (in corsivo, in neretto e sottolineate le modifiche apportate) «Art. 2637 (Aggiotaggio).
Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. ***La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.***».

[7] Si riporta il testo dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dalla legge 132/2025 (in corsivo, in neretto e sottolineate le modifiche apportate)
«Art. 171.- Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) 277 chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

L'art. 171 punisce dunque il c.d. *plagio artistico*, ovvero la appropriazione -intesa come riproduzione- in tutto o in parte di un'opera creativa altrui senza averne diritto, prevedendo la pena della multa da 51 a 2.065 euro.
In definitiva, dunque, la nuova norma estende la punibilità alle condotte realizzate attraverso sistemi di intelligenza artificiale.

F) Nell'articolo 185, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 -che sanziona la c.d. *manipolazione del mercato* (ovvero la diffusione di notizie false o il compimento di operazioni simulate o di altri artifizi idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari), punita con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni- viene aggiunta una seconda parte, che prevede un incremento di pena (reclusione da due a sette anni e multa da euro venticinquemila a euro sei milioni) nel caso in cui il fatto sia stato commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale [8].
Si tratta, anche in questo caso, di un'aggravante ad effetto speciale, per la quale le condotte di manipolazione del mercato perpetrate mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale sono sanzionate con una pena ben più consistente.

---

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fine ad un anno o della multa non inferiore a lire cinquemila se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.

[8] Si riporta il testo dell'articolo 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», come modificato dalla legge 132/2025 (in corsivo, in neretto e sottolineate le modifiche apportate)
«Art. 185 (Manipolazione del mercato).
1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. ***La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.***
1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Parte seconda – Linee guida operative

Per quanto riguarda i riflessi concreti della novella legislativa vengono dettate le seguenti *linee guida*.

Polizia Giudiziaria

La Polizia Giudiziaria terrà conto delle intervenute modifiche legislative ai fini della elaborazione delle *informative di reato*, segnatamente quelle da redigere a seguito di specifiche denunzie o querele.

Magistrati e Ufficio notizie di reato

Nell'affrontare l'aspetto della competenza interna sulle ipotesi di reato interessate dalla riforma legislativa, occorre dire quanto segue.

- quanto al reato di cui al **punto B) (art. 294 c.p.)**, per esso è già prevista la competenza del *gruppo 4*, rientrando la fattispecie nella c.d. area tematica *"sicurezza interna ed urbana"*;
- quanto al reato di cui al **punto C) (art. 612-quater c.p.)**, esso deve ritenersi di competenza *generica*, a meno che non abbia ad oggetto contenuti *sessualmente espliciti,* nel qual caso la competenza va riconosciuta in capo al *gruppo 3*;
- quanto al reato di cui al **punto D) (art. 2637 c.p.)**, per esso è già prevista la competenza del *gruppo 2*;
- quanto al reato di cui al **punto E) (art. 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633)**, per esso era già prevista la *competenza generica*;
- quanto al reato di cui al **punto F) (art. 185, comma 1, del TUIF - decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)**, per esso è già prevista la competenza del *gruppo 2*.

Di tali aspetti di competenza interna appena tratteggiati terranno conto soprattutto i componenti dell'***Ufficio notizie di reato*** nella predisposizione dei provvedimenti di iscrizione.

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore immediatamente.

Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma.

Parma, 28.10.2025

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. Alfonso D'Avino

D'AVINO
ALFONSO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
28.10.2025
07:43:31
GMT+01:00